REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/585 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2026

relativo al diniego di autorizzazione dell'estratto di ginseng ottenuto da *Panax ginseng* C.A. Meyer come additivo per mangimi destinati a gatti e cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ([2]).

(2) La sostanza estratto di ginseng ottenuto da *Panax ginseng* C.A. Meyer è stata autorizzata per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a gatti e cani. Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'estratto di ginseng ottenuto da *Panax ginseng* C.A. Meyer come additivo per mangimi destinati a gatti e cani, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, spetta al richiedente dell'autorizzazione di un additivo per mangimi dimostrare in modo adeguato e sufficiente, conformemente alle norme di attuazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento, che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento sono soddisfatte.

(5) Nel parere del 17 marzo 2021 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza, ai livelli d'uso proposti, dell'estratto di ginseng ottenuto da *Panax ginseng* C.A. Meyer per gli utilizzatori e per i gatti e i cani poiché il richiedente non aveva fornito la caratterizzazione completa dell'additivo.

(6) Con lettera del 12 ottobre 2021 la Commissione ha dato al richiedente la possibilità di presentare informazioni supplementari per rispondere al parere non risolutivo formulato dall'Autorità. In assenza di risposta il 4 febbraio 2025 è stata inviata un'e-mail al richiedente per informarlo dell'intenzione di negare l'autorizzazione. Nonostante diversi solleciti, il richiedente non ha fornito risposte al riguardo.

(7) Secondo quanto risulta dal parere dell'Autorità del 17 marzo 2021, il richiedente non ha dimostrato in modo adeguato e sufficiente che, alle condizioni d'uso proposte, l'estratto di ginseng ottenuto da *Panax ginseng* C.A. Meyer è sicuro se utilizzato come additivo per mangimi destinati a gatti e cani.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal* 2021;19(4):6526. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6526.